INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: ACCONTI IMPOSTE 2026: SCADENZA DEL 30 NOVEMBRE

Lunedì 30 novembre 2026 scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte relative all'anno 2026. La scadenza interessa imprese, professionisti, lavoratori autonomi e, in determinate situazioni, anche contribuenti privati.

<table>
<tr><th colspan="2">ACCONTI IMPOSTE 2026: SCADENZA DEL 30 NOVEMBRE</th></tr>
<tr><td>QUALI IMPOSTE DEVONO ESSERE VERSATE?</td><td>Come ricordato in premessa, lunedì 30 novembre 2026 scade, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte relative al 2026. Si ricorda che l'acconto d'imposta deve essere versato:
<table><tr><td>in due rate
(che scadono il 30 giugno e il 30 novembre dell'anno di riferimento), ovvero</td></tr><tr><td>in un'unica soluzione</td></tr></table>
A seconda della propria situazione fiscale, il versamento può riguardare:
♦ IRPEF: per persone fisiche, imprenditori individuali e professionisti;
♦ IRES: per società ed enti soggetti all'imposta;
♦ IRAP: per società e altri soggetti tenuti al pagamento;
♦ Imposta sostitutiva: per contribuenti in regime forfettario o dei minimi;
♦ Cedolare secca: per i proprietari di immobili che applicano tale regime;
♦ IVIE e IVAFE: per i contribuenti interessati da immobili e attività finanziarie detenuti all'estero.

 Non tutti i contribuenti sono tenuti al versamento: l'obbligo dipende dalla posizione fiscale individuale</td></tr>
<tr><td>È POSSIBILE RIDURRE L'ACCONTO DA VERSARE?</td><td>Sì, è possibile ridurre l'acconto da versare qualora si preveda per il 2026 un'imposta inferiore rispetto a quella utilizzata per il calcolo dell'acconto con il metodo storico.
Normalmente gli acconti sono calcolati sulla base delle imposte risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente (metodo storico).</td></tr>
</table>

Via Gramsci, 2/P | 62017 Porto Recanati (MC) | Tel. e Fax +39 071 9799567
Via Pesaro, 3/5 | 62018 Potenza Picena (MC) | Tel. e Fax +39 0733 688381

P.IVA - N. Registro Imprese: 01881300436 | N. REA MC - 189415

www.studiorizziegenerosi.it | info@studiorizziegenerosi.it | P.E.C.: studiorizzigenerosi@pec.it

<table>
<tr><td></td><td>La normativa consente tuttavia di utilizzare il metodo previsionale, determinando l'acconto sulla base dell'imposta che si prevede di dover effettivamente pagare per il 2026.
Questa possibilità può essere particolarmente interessante per chi, nel corso dell'anno, ha registrato:
una diminuzione del fatturato o dei compensi;
una riduzione dell'utile dell'attività;
la cessazione o la riduzione dell'attività lavorativa;
una modifica della propria situazione reddituale;
altri cambiamenti che comportano una minore imposta dovuta.
 Attenzione: il metodo previsionale richiede un'attenta valutazione. Se l'acconto versato risulta insufficiente rispetto all'imposta effettivamente dovuta, possono essere applicati interessi e sanzioni.</td></tr>
<tr><td>ATTENZIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE</td><td>Per i contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB), il calcolo degli acconti 2026 segue regole differenti a seconda del periodo di adesione. In particolare:
Prima adesione al CPB 2026-2027: se si utilizza il metodo storico, è prevista una maggiorazione dell'acconto pari al 10% della differenza positiva tra il reddito concordato e quello di riferimento del 2025 e, ai fini IRAP, del 3% della differenza positiva tra i valori della produzione. La maggiorazione non è dovuta se si utilizza il metodo previsionale.
Rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027: per chi aveva già aderito al CPB 2024-2025, non sono dovute le maggiorazioni del 10% e del 3%. Gli acconti sono calcolati secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi concordati.
Adesione al CPB 2025-2026: il 2026 rappresenta il secondo anno del concordato. Gli acconti sono calcolati secondo le regole ordinarie, considerando i redditi concordati, senza applicazione delle maggiorazioni del 10% e del 3%.</td></tr>
<tr><td>MINIMI E FORFETTARI</td><td>Per i contribuenti minimi e forfettari le varie situazioni che si possono determinare possono essere così riassunte.<table><tr><td>CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI</td><td>I soggetti che nel 2025 hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2026 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri dell'Irpef. Possono peraltro applicare a scelta il criterio storico o il criterio previsionale</td></tr></table></td></tr>
</table>

	CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2026	I contribuenti che sono fuoriusciti (per obbligo/facoltà) dal 2026, applicando in tale anno: ♦ il regime forfettario – assoggettano il reddito 2026 all'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up); versano l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva dei minimi; ♦ il regime "ordinario" – si consiglia di versare l'acconto dell'imposta sostitutiva (che sarà poi recuperata nel modello Redditi PF 2027)
	CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2025 E NEL 2026	I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfettario nel 2025 e vi proseguono nel 2026 versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF. Possono, peraltro, applicare a scelta il criterio storico o il previsionale
	CONTRIBUENTI ORDINARI NEL 2025 E FORFETTARI NEL 2026	Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento). In applicazione del criterio previsionale ai fini Irpef, potranno calcolare l'acconto 2026 solo su eventuali altri redditi posseduti
	CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2025 ED ORDINARI NEL 2026	I soggetti forfettari nel 2025 che nel 2026 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria): ♦ determineranno il reddito 2026 nei modi ordinari/regime di cassa assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto; ♦ versano l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1790) e indicheranno quanto versato nel quadro RN del modello Redditi 2027 PF
È POSSIBILE RATEIZZARE IL PAGAMENTO?	**No. La seconda o unica rata dell'acconto deve essere versata integralmente entro il 30 novembre 2026.** Non è prevista la possibilità di suddividere tale versamento in più rate. Resta possibile, in presenza dei requisiti previsti, utilizzare eventuali crediti fiscali disponibili in compensazione.	
COSA DEVONO FARE I CLIENTI DELLO STUDIO?	Invitiamo in particolare i clienti che prevedono per il 2026 un reddito significativamente inferiore rispetto al 2025 a **segnalarlo tempestivamente allo Studio**.	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

Via Gramsci, 2/P | 62017 Porto Recanati (MC) | Tel. e Fax +39 071 9799567
Via Pesaro, 3/5 | 62018 Potenza Picena (MC) | Tel. e Fax +39 0733 688381

P.IVA - N. Registro Imprese: 01881300436 | N. REA MC - 189415

www.studiorizziegenerosi.it | info@studiorizziegenerosi.it | P.E.C.: studiorizzigenerosi@pec.it